



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa pronunciato la seguente

, ha

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. a decreto ingiuntivo"

del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "opposizione

PROMOSSO DA

entrambi residenti in '

rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Carfagna del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione

<u>Opponenti</u>

CONTRO

responsable in società con socio unico, con sede legale in critta al Registro delle Imprese di Tomedesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa

S.p.A. Iva e iscrizione al Registro delle Imprese giusta procura speciale in autentica

.. in forza di procura speciale ϵ

, in persona del procuratore speciale

r presentata e difesa dall'avv.

Opposta



Conclusioni delle parti

PER GLI OPPONENTI

"Nel chiedere la concessione dei termini ex articolo 190 del C.p.c. gli attori opponenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, fermo quanto già dedotto e prodotto in tutti i precedenti atti difensivi, da ritenersi qui integralmente richiamato, precisando le loro conclusioni insistono affinché l'Ill.mo Signor Giudice,

accertato e dichiarato

- · il difetto di competenza del Giudice che ha pronunciato il D.I. opposto e/o il difetto di procura ad litem avversaria nel procedimento monitorio;
- · e/o la prescrizione del credito azionato dalle convenute opposte;
- e/o che le convenute non hanno prodotto alcuna valida prova della propria legittimazione attiva e/o della propria titolarità del credito per cui è causa;
- · e/o l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'estinzione delle garanzie fideiussorie azionate, e/o comunque loro inidoneità ad essere ritenute tali per carenza dei presupposti di legge nel caso di specie;
- · e/o che giusta la documentazione dimessa in causa il credito per cui è lite non è né certo, né liquido né esigibile;

tutto ciò accertato e dichiarato

voglia l'Ill.mo Signor Giudice

- · revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo Telematico di pagamento del Tribunale di Vicenza n.º per cui è causa;
- respinta ogni domanda avversaria, in ogni caso accertare e dichiarare che i fideiussori opponenti a nulla devono alle società convenute opposte;
- · condannare controparte alla rifusione integrale, in favore degli attori opponenti :
- , delle spese e competenze del presente procedimento, come da nota spese che si depositerà;
- · pronunciare la distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex articolo 93 del C.p.C. di spese e compensi di lite dichiarando lo scrivente d'averli anticipati".

PER L'OPPOSTA

"In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.;



nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto; b) in via gradata, condannare gli opponenti al pagamento della somma di euro la som ma di euro 221.246,61 oltre interessi dal 19.7.2018 sino al soddisfo, per i titoli e le causali di cui in atti.

Con vittoria di spese".

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con decreto ingiuntivo telematico	depositato in d	ata	2, il Tribuna	ale di
Vicenza intimava a	\ di	pagare a 1.	Lm.	
su ricorso presentato dalla mandataria		Ĉ.	, a sua	volta
rappresentata d <i>a</i>	– la comple	ssiva somm	na di € 221.24	46,60
(comprensiva di capitale ed interessi maturati sino al 19.07.2018), oltre ai successivi interessi				
convenzionali, alle spese e alle competenze della procedura monitoria.				
L'ingiungente, assumendo che il credito azionato era nell'attuale titolarità di				
per averlo acquistato in data in i	forza di un contratto	di cessione	stipulato ai	sensi
della Legge n. 130/1999 nell'ambito di	un'operazione di	cartolarizza	azione di c	rediti
deteriorati della	æ		. (risultante	dalla
fusione per incorporazione dell'allora	a, avvenuta	in data), pon	eva a
fondamento della pretesa le fideiussioni omnibus rilasciate da				
A in data 13.01.2004 a garan	ızia dell'adempimen	to delle obb	oligazioni gra	vanti
sulla debitrice principale	s.p.a. (dichiarata f	allita con se	entenza di q	uesto
Tribunale n.)) in forza d	el rapporto di cont	o corrente	n. 43 , ac	cesso
presso la Filiale di	con contratto s	ottoscritto	in data '	-~
-				
Precisava nel proprio ricorso che l'originar	ria creditrice, con ra	accomandat	a del 28.07.	
aveva comunicato ai debitori il recesso dal p	redetto rapporto ba	ncario e la l	oro decadenz	za dal
beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e, a se	eguito della dichiara:	zione di falli	imento di	
.ച., presentato domanda di	ammissione al pa	assivo falli	mentare in	data
20.09				
I due garanti, ricevuta la notifica del prov	vedimento monitori	o, si oppon	evano allo si	tesso,
eccependo in via preliminare l'incompetenz	a del Tribunale di V	cenza per e	ssere compe	tente
quello di _ ai sensi dell'art. 15 dei cor	ntratti di fideiussion	e, nonché il	difetto di pro	ocura
ad litem, riferendosi quella allegata al rice	orso ad un procedi	mento dive	rso da quell	o poi
sfociato nell'emissione del decreto ingiuntiv	o opposto.			



Nel merito gli opponenti chiedevano di dichiararsi che nulla era da loro dovuto in relazione al preteso credito azionato in via monitoria, eccependo:

(I) la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia delle garanzie personale azionate, risalenti al 13.01.2004, siccome rilasciate quando non vi era ancora alcun rapporto giuridico tra

ed il Banco, , con conseguente impossibilità di operare la verifica della proporzionalità tra l'obbligazione garantita e il massimale indicato negli atti di garanzia, con palese violazione del disposto dell'art. 1938 c.c.;

- (II) la prescrizione del credito azionato ex art. 2946 c.c., non avendo la Banca compiuto alcun atto interruttivo della decorrenza del termine prescrizionale nei dieci anni successivi al recesso dal rapporto di c/c, intimato con raccomandata del , da ritenersi comunque improduttiva dell'effetto interruttivo in quanto priva di sottoscrizione, così come l'istanza di ammissione al passivo fallimentare della debitrice principale, insuscettibile di interrompere il decorso della prescrizione nei confronti dei fideiussori in ragione della natura dei negozi, qualificabili come contratti autonomi di garanzia;
- (III) la carenza di legittimazione *ad causam* di controparte, stante l'insufficienza della documentazione all'uopo allegata al ricorso, comprensiva del solo estratto della G.U. contenente la pubblicazione dell'avviso della pretesa cessione e non anche del relativo contratto specificatamente contemplante il credito fatto valere con il decreto opposto;
- (IV) il difetto di prova della certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito garantito, non bastando il mero "saldaconto" ex art. 50 TUB, da ritenersi inidoneo a dimostrare adeguatamente la fondatezza della pretesa economica avversaria.

Si costituiva in giudizio

LL. (per mezzo di

rappresentata da

) che prendeva posizione sui singoli
motivi di opposizione, di cui invocava il rigetto, chiedendo l'integrale conferma del
provvedimento d'ingiunzione, con vittoria di spese e compensi di lite.

Con ordinanza in data 2 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 648 cpc.

La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del , in cui le parti, precisate le conclusioni, chiedevano l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



dell'

qualunque natura, contratte da

Andando ad esaminare in ordine logico-giuridico le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, dev'essere anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito con il ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., avendo l'ingiungente incardinato il procedimento monitorio avvalendosi del Foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. Come si è già esposto nelle premesse, nel presente giudizio di opposizione si controverte della pretesa creditoria monitoriamente azionata da (avente causa di ., che ha incorporato il giusto sascicolo monitorio) nei confronti dei fideiussori atto di fusione del , avente ad oggetto la complessiva somma di € 221.246,60 relativa al saldo debitorio originato dal rapporto di conto corrente n. 43124, stipulato il 7 tra la debitrice principale e il Filiale di (doc. 4 rio) e fatto oggetto di comunicazione di recesso da parte dell'Istituto in forza di raccomandata del La cessionaria ha azionato le garanzie rilasciate dagli odierni opponenti per il recupero di tale credito, per il quale è stata anche presentata istanza di insinuazione al passivo nell'ambito del Fallimento della debitrice principale 1. in data .0(doc. 9 ... opposta). In atti risulta depositato il titolo fonte della pretesa vantata verso che, in data , hanno sottoscritto una fideiussione omnibus limitata (sino all'importo di € 350.000,00, poi elevato ad € 480.000,00 in forza di atto di variazione

Gli opponenti hanno fatto leva sulla clausola n. 15 degli atti di garanzia per affermare l'incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore di quello di

a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti da operazioni bancarie di

ે .A. nei confronti dell'allora

L'eccezione in parola è infondata e dev'essere disattesa, in quanto la surrichiamata clausola negoziale contempla chiaramente un foro convenzionale non esclusivo che concorre con quelli alternativi (generali e facoltativi); pertanto, alla stregua della previsione dell'art. 637 c.p.c. - secondo cui la competenza a decidere sulla domanda d'ingiunzione spetta allo stesso giudice che sarebbe competente (per valore, per materia e per territorio) per la domanda proposta in via ordinaria – del tutto legittima si appalesa la scelta di ... di adire il Tribunale di Vicenza, facendo riferimento al giudice nella cui circoscrizione risiedono i due debitori "convenuti", in applicazione del Foro generale di cui all'art. 18 c.p.c.



Da ritenersi fondata è, invece, l'ulteriore eccezione, svolta sempre in via preliminare dagli attori-opponenti, di difetto di ius postulandi del procuratore di parte ricorrente. Sul punto va evidenziato che, effettivamente, la procura alle liti che accede al ricorso monitorio, sottoscritta dal dr.

i nella sua qualità di procuratore speciale di

, riguarda la distinta causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 6475/2021 avanti al Tribunale di e non il procedimento ex art. 633 e segg. c.p.c. da cui è sfociato il decreto ingiuntivo ! opposto nel presente giudizio (all.to 6 fascicolo monitorio) e, poiché la medesima procura è stata allegata alla comparsa di costituzione e risposta di unitamente alla copia del fascicolo della fase monitoria, di cui viene attestata la piena conformità all'originale, si deve concludere che il provvedimento d'ingiunzione a carico di è stato emesso sulla base di un ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura e, come tale, va dichiarato radicalmente nullo, non potendo soccorrere la produzione tardiva di cui alla nota di deposito del

Naturalmente la declaratoria di nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto non sono di ostacolo allo svolgimento del successivo giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, essendo assolutamente pacifico nella giurisprudenza che, in tali casi, il giudice dell'opposizione debba comunque accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dalla parte ingiungente, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata o meno legittimamente emessa (Cass.Civ.Sez.VI 3 ottobre 2014 n. 20943).

Tanto precisato, è noto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore-opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere nel procedimento sommario, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. (Cass.Civ. n. 12765/2007, Cass. Civ. n. 2421/2006, Cass.Civ. n. 24815/2005). In particolare, nel caso in cui venga in rilievo il credito vantato da una Banca, trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs n. 385/1993 deve ritenersi limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione di pagamento (Trib. Bologna 21.03.2013 n. 868, Trib. Monza 9.11.2015 n. 2721, Trib. Milano 15.10.2013 n. 12774; Cass.Civ.Sez.III 3.05.2011 n. 9695). L'efficacia probatoria del saldaconto degrada, invece, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur



mantenendo comunque un valore indiziario la cui portata deve essere liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi; pertanto, nel procedimento a cognizione piena instaurato con l'opposizione, la convenuta-opposta è onerata di integrare la documentazione allegata al ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., producendo in giudizio prima di tutto il contratto bancario costituente la fonte negoziale del credito azionato e, qualora la domanda di pagamento riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, anche gli estratti conto pertinenti all'intero rapporto.

La giurisprudenza di merito dominante, condivisa da questo Ufficio, reputa infatti che debba essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo laddove nel successivo giudizio di opposizione sia mancata la produzione della serie integrale degli estratti conto, ordinari e scalari, dall'accensione del conto sino alla sua estinzione, i quali, in caso di contestazioni del cliente sull'entità della pretesa creditoria, appaiono essenziali per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per calcolare correttamente il dare-avere tra le parti (Tribunale di Torino 23 marzo 2016 n. 1670, Tribunale di Milano 5 marzo 2013 n. 3185, Cass.Civ.Sez.I 19.09.2013 n. 21466).

Nella presente causa, che annovera tra i motivi di opposizione l'espressa contestazione del difetto di prova in merito all'importo azionato dalla controparte con il decreto ingiuntivo (si veda il punto 4 pag. 6 dell'atto di citazione, in cui viene rilevato: "Inoltre, ex plurimis secondo Cass. Civ. (Sez. 1) n.º 29577 del 24.12.2020 il cosiddetto "saldaconto" ex articolo 50 T.U.B. prodotto da controparte nel suo fascicolo monitorio (doc.to 08) non è idoneo e/o sufficiente a dimostrare adeguatamente il credito per cui è lite. L'indirizzo della Suprema Corte è stato subito e costantemente recepito dalla giurisprudenza di merito; tanto da portare recentemente, ex plurimis, il Tribunale di Lodi, con la sentenza n.º 207 del 21.03.2022, ad affermare testualmente che "quando è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto grava esclusivamente sull'istituto di credito ... per quanto qui specificamente interessa, l'onere probatorio incombente sulla banca vale anche nel caso in cui essa agisca in qualità di attrice in sede monitoria"), non ha adempiuto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico al fine di comprovare l'ammontare del credito garantito. Ed, infatti, contrariamente a quanto dedotto dal patrocinio della convenuta in sede di comparsa conclusionale (ove si sostiene che gli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa sarebbero stati depositati con memoria istruttoria in data 19.09.2022), la cessionaria-ingiungente non ha dimesso alcun estratto conto relativo al



rapporto di conto corrente n. 43 Né l'importo del credito nascente dall'anzidetto contratto di c/c può ritenersi dimostrato sulla scorta della sola domanda di insinuazione al passivo a suo tempo presentata nell'ambito della procedura fallimentare relativa alla debitrice principale (doc. 9 fascicolo monitorio), non avendo l'opposta precisato nei propri scritti difensivi se, ed in quali termini, tale istanza sia stata accolta, né altrimenti dato prova dell'eventuale ammissione del credito al passivo fallimentare, producendo il relativo provvedimento del G.D.

Per queste ragioni il Decidente ritiene di dover rivedere le proprie precedenti determinazioni, di natura meramente provvisoria, assunte in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, non potendosi ritenere dimostrato l'importo del credito nascente dal contratto di c/c a causa dell'incompletezza della documentazione bancaria per fatto imputabile all'opposta, alla revoca del provvedimento monitorio (già derivante dal rilevato difetto di *ius postulandi*) deve necessariamente accompagnarsi una statuizione di accertamento negativo della pretesa monitoria di confronti dei fideiussori!

Ciò rende naturalmente del tutto superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate nel corso del giudizio, afferenti il rapporto di garanzia, che restano assorbite dalla predetta statuizione sul difetto di prova del credito principale, per evidenti motivi di economia processuale sottesi al principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste interamente a carico della convenuta-opposta nella misura liquidata come da dispositivo, sulla base della nota spese dimessa dal procuratore attoreo, siccome conforme ai criteri ex D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al , ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. emesso a carico di f accertando e dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti nei confronti di a. per le ragioni di cui in motivazione;
- 2) condanna la convenuta-opposta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da controparte, liquidate in \leq 406,50 per esborsi ed \leq 5.077,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali,



I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Carfagna per dichiarato anticipo.

Così deciso in Vicenza, il 2 ottobre 2023

Il Giudice